

**OSSERVATORIO COSTITUZIONALE**

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 1/2026

Data: 3 febbraio 2026

### ***L'Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione\****

*di Giampietro Ferri – Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università di Verona*

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari. – 2. Il giudice disciplinare dei magistrati ordinari e il rischio di una giustizia “domestica”. – 3. Le modifiche riguardanti la Sezione disciplinare del CSM introdotte dalla legge n. 71 del 2022. – 4. L'Alta Corte disciplinare: i punti critici. – 5. (Segue): una minaccia per l'indipendenza della magistratura?. – 6. L'Alta Corte disciplinare e la riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione: un messaggio contro la magistratura.

#### **1. Osservazioni preliminari**

Qual è il ruolo del costituzionalista nel dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura? Penso sia anzitutto quello di fare chiarezza.

Vorrei perciò incominciare cercando di fare chiarezza su tre punti.

Punto primo. Di fronte alle preoccupazioni di quanti temono che la revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione possa comportare una restrizione dell'autonomia e

---

\* Lavoro non sottoposto a referaggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento della rivista.

Lo scritto riprende i contenuti della relazione al Seminario “La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione”, organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti a Firenze il 23 gennaio 2026.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

dell'indipendenza della magistratura, alcuni hanno rilevato che si tratta di preoccupazioni infondate, posto che nel testo rinnovato permane la disposizione secondo cui la «magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»<sup>1</sup>. Ma ciò è sufficiente per essere sicuri che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura saranno effettivamente garantite? Non basta, purtroppo, che un'affermazione sia presente nella Costituzione formale perché trovi riscontro nella realtà. Se il distacco tra il dato testuale e il dato reale può scaturire, come l'esperienza insegna, dal costume, dal modo di essere della realtà sociale, dalla mentalità (ogni magistrato – è bene sottolinearlo – dovrebbe essere indipendente e imparziale prima di tutto nel proprio foro interiore, e in assenza di questa *forma mentis* a poco possono servire le solenni proclamazioni di una Carta costituzionale), può anche accadere che il dato testuale (ad esempio, il comma di un articolo) sia depotenziato o addirittura svuotato di significato da altre componenti testuali che affiancano quel dato o che sono comunque inserite nel sistema normativo. Non dovremmo poi dimenticare che, sebbene la Costituzione sia entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, per avere un assetto della magistratura ordinaria rispondente al modello costituzionale sono stati necessari quasi trent'anni; ed è certo che fino al 1956 (anno in cui ha incominciato ad operare la Corte costituzionale) è rimasta intatta, senza incrinature, la piramide giudiziaria che rispecchiava l'assetto ordinamentale della magistratura dell'Italia monarchica.

Punto secondo. Alcuni hanno parlato della riforma costituzionale della magistratura come di una riforma garantista, concepita a tutela dei diritti individuali e, in particolare, dei soggetti più deboli. Ciò, con riferimento soprattutto alla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, che renderebbe il giudice veramente «terzo» – come prevede l'art. 111, comma 2, Cost. –, allontanandolo dalla “cultura dell'inquisizione”. Ma, a tacere della preoccupazione di altri che temono invece che sia l'allontanamento del Pubblico ministero dalla “cultura della giurisdizione” a costituire un pericolo per le garanzie degli indagati e degli imputati, nel testo della riforma c'è un intervento molto forte sul Consiglio Superiore della Magistratura. Tutti gli interventi di rilievo del legislatore sulla composizione e sul sistema di elezione del CSM che sono stati fatti finora hanno

---

<sup>1</sup> Vi è chi, anzi, ha evidenziato che il «nuovo testo» dell'art. 104, comma 1, Cost. «contiene un'affermazione ancora più forte rispetto al testo vigente», perché ad esso aggiunge: «ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Così A. BARBERA, *Una riforma inevitabile, mia cara sinistra*, in *Il Foglio quotidiano*, 4 novembre 2025. V. anche A. BARBERA, «Attenzione, la magistratura gioca con l'antipolitica», in *Il Dubbio*, 15 gennaio 2026; ID., *Intervista a Il Centro*, 31 gennaio 2026.

risposto alle esigenze del sistema politico<sup>2</sup>. Sono, quindi, inquadrabili nella “logica del potere”, ed è difficile pensare che la riforma oggetto del Seminario odierno, di portata ben maggiore rispetto alla precedenti, si sottragga a questa logica<sup>3</sup>.

Punto terzo. Si sente dire spesso che il tema va affrontato nel merito. Cioè, nella discussione sulla riforma, ci si deve attenere al contenuto. Il terreno del confronto dovrebbe, quindi, essere delineato dal testo approvato dal Parlamento perché è quello l’oggetto del *referendum*, e non un altro. Non dubito della buona fede di coloro che si sono espressi in tal senso, ma devo dire che la tesi mi convince fino ad un certo punto. Non possiamo sottacere, anche alla luce dell’esperienza referendaria, intesa in senso ampio, che i quesiti tendono a caricarsi di significati aggiuntivi. Il quesito esplicito può essere sostituito da un altro quesito di portata più vasta. Ed è stato il Ministro della Giustizia – che ha presentato, insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge che ha attivato il procedimento di revisione costituzionale – il primo a spostare il quesito con le sue dichiarazioni. Egli ha, infatti, dichiarato che gli elettori, con il loro voto, avrebbero dovuto in sostanza dire se sono contenti oppure no della magistratura<sup>4</sup>. In ogni caso, quando il quesito referendario riportato sulla scheda è tecnicamente complesso, ed è perciò di difficile o difficilissima comprensione per la generalità dei cittadini, è inevitabile che si formino degli orientamenti non sul quesito in sé, ma sul significato che nel dibattito pubblico viene attribuito al quesito: un significato che esprime qualcosa di più profondo e che dà un senso politico alla competizione referendaria, la quale, chiusa in un recinto tecnico, sarebbe assai poco coinvolgente.

Si tende a dimenticare che su argomenti riconducibili in sostanza alla riforma costituzionale della magistratura approvata nella presente legislatura si sono già tenuti dei *referendum* popolari che hanno sempre suscitato scarso interesse, e nel 2022 si è registrata la più bassa partecipazione al voto della storia referendaria. Sarebbe bizzarro che una materia percepita generalmente come estranea alla vita quotidiana diventasse ora attrattiva per la gente comune, alla quale molto interessa

---

<sup>2</sup> Cfr. G. FERRI, *Magistratura e potere politico*, Cedam, Padova, 2005.

<sup>3</sup> Non sono forse le dichiarazioni dei membri del Governo a dimostrare che la riforma è concepita nella “logica del potere”? Basti ricordare le dichiarazioni della Presidente del Consiglio del 29 ottobre 2025 (secondo cui «la riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza che non fermerà l’azione di Governo»: <https://www.governo.it/it/articolo/dichiarazione-del-presidente-meloni/30172>) e del Ministro della Giustizia (che ha parlato della riforma come «riequilibrio dei poteri»: cfr. *l’Intervista al Corriere della Sera*, a cura di V. Piccolillo, del 17 gennaio 2025).

<sup>4</sup> Parole testuali del Ministro Nordio: la vittoria «sarà a portata di mano se la comunicazione politica sarà affidata a una semplice domanda: siete contenti, cari cittadini, di come è oggi la magistratura? Se non lo siete, votate sì». Cfr. E. NOVI, *Carriere separate, governo sicuro: il referendum passerà*, in *Il Dubbio*, 16 novembre 2024.

del funzionamento di un servizio pubblico fondamentale come quello della giustizia, e poco importa invece dell'organizzazione interna di un potere dello Stato e dei suoi complessi meccanismi di funzionamento. Il discorso adesso cambia perché, trattandosi di *referendum* costituzionale, non c'è il *quorum* di partecipazione e la campagna mediatica in corso non è assolutamente paragonabile a quella del 2022. Una campagna che ci fa capire quale sia il quesito: un quesito che è *altro* rispetto a quello che gli elettori troveranno sulla scheda, e che è impossibile ignorare.

## **2. Il giudice disciplinare dei magistrati ordinari e il rischio di una giustizia “domestica”**

L'Alta Corte disciplinare è l'organo al quale il testo rinnovato del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione attribuisce la «giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati, giudicanti e requirenti».

Nella Relazione introduttiva al disegno di legge n. 1917, da cui è scaturita la deliberazione legislativa che sarà sottoposta a *referendum*, sono scritte le motivazioni ufficiali, che richiamano la diversità della funzione disciplinare, avente natura giurisdizionale, rispetto alle altre funzioni, di natura amministrativa, esercitate dal CSM. Le motivazioni “reali” sono state esplicitate in seguito dal Ministro della Giustizia al di fuori della sede legislativa: la giustizia disciplinare non deve più essere amministrata in modo “domestico”.

Ma davvero si può dire che la giustizia disciplinare sia oggi amministrata in modo “domestico”?

Il rischio di una giustizia disciplinare lassista è insito nella composizione dell'organo giudicante, cioè della Sezione disciplinare del CSM, nella quale i membri togati prevalgono sui laici<sup>5</sup>. La presenza all'interno della Sezione disciplinare di una minoranza di membri di estrazione politica – attualmente due su sei, fra cui il Vicepresidente del CSM, che la presiede –, che dovrebbe evitare che le decisioni dell'organo non siano condizionate dallo “spirito di casta”, non garantisce tuttavia che l'interesse generale riesca sempre a prevalere su quello della categoria dei magistrati<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Art. 4 della legge n. 195 del 1958.

<sup>6</sup> La Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1198 del 1967 in riferimento agli artt. 104 e 105 Cost., ha affermato che, «se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve rispettare l'autonomia del Consiglio, al quale va demandata la scelta dei componenti, ed occorre necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in conformità dell'art. 104 Cost., risulta strutturato il consesso». La struttura della

È opinione diffusa che la giurisprudenza della Sezione disciplinare abbia assunto nei primi decenni un atteggiamento di eccessiva tolleranza, non sanzionando o sanzionando troppo lievemente comportamenti gravi<sup>7</sup>.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso la situazione è però gradualmente migliorata<sup>8</sup>, tanto che si è potuto affermare che «il controllo disciplinare ha finalmente cominciato a funzionare con modalità tali da avvicinarsi a quello che può essere considerato» come un «accettabile livello di efficienza»<sup>9</sup>. Livello che è aumentato in seguito, sebbene vi siano ancora margini non trascurabili di miglioramento<sup>10</sup>, che andrebbero sfruttati, perché nel «controllo sulla correttezza dei magistrati, sulla loro imparzialità ed indipendenza, sulla loro diligenza e laboriosità» la società «individua una garanzia collettiva, un “potere che limita il potere”, una remora agli abusi ed alle deviazioni, alle

---

Sezione – all’epoca formata da 11 togati (5 magistrati di Cassazione, 3 di Appello e 3 di Tribunale) e 4 laici – è conforme ai principi enunciati perché «tutte le categorie elettive che compongono il consesso unitario concorrono – e, almeno tendenzialmente, in modo proporzionale – a formare la Sezione». Cfr. la sentenza n. 12 del 1971, in *Giur. cost.*, 1971, 83 ss., spec. 97 ss., con osservazione di G. ZAGREBELSKY, *La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura come giudice a quo: possibili implicazioni*.

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, A.M. SANDULLI, *Il male che consuma il Paese*, in *Il Tempo*, 26 aprile 1983 e in ID., *Un giurista per la democrazia. Interventi sulla stampa*, Jovene, Napoli, 1987, 79 ss.; V. VIGORITI, voce *Responsabilità del giudice*, I, *Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari, del p.m.*, in *Enc. giur.*, XXVI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, 8.

<sup>8</sup> Per comprendere le difficoltà incontrate dalla giustizia disciplinare, può essere utile riportare un passaggio tratto da uno scritto di due giuristi, il primo dei quali fu componente del CSM nella consiliatura 1976-1981: un rimedio ai «fenomeni più macroscopici di politicizzazione dell’apparato giudiziario» potrebbe consistere «nell’espansione dell’azione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Abolita la selezione delle promozioni, il potere disciplinare del Consiglio è infatti l’ultimo presidio, l’ultimo controllo tuttora esistente sulla qualità del lavoro del giudice [...]. Non vanno tuttavia nascoste le difficoltà [...] la composizione del Consiglio provoca a volte lo scambio di voti incrociati che si risolve in una tendenza prevalentemente assolutoria; esistono, e andrebbero denunciati con maggiore energia, meccanismi di autodifesa corporativa; esiste infine la legittima preoccupazione del Consiglio di non ledere attraverso lo strumento disciplinare l’indipendenza del giudice nel suo momento giurisdizionale» (cfr. F. MANCINI, P. MARCONI, *Il giudice e la politica*, in S. Amorosino, M. Baccianini [a cura di], *Una Costituzione per governare. La «grande riforma» proposta dai socialisti*, Marsilio, Venezia, 1981, 66).

Attente osservazioni riguardo ai problemi in concreto del giudizio disciplinare, che «finisce per toccare più la sostanza delle decisioni che la gestione e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia», in S. BARTOLE, voce *Indipendenza del giudice (teoria generale)*, in *Enc. giur.*, XVI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, 3.

<sup>9</sup> «Mentre in passato questo controllo aveva riguardato soltanto casi marginali ed in taluni periodi era stato addirittura impiegato per fini di discriminazione ideologica, nella fase più recente non sono mancati casi nei quali la Sezione disciplinare del Consiglio superiore ha giudicato casi importanti, sia per l’entità e la qualità delle infrazioni, sia per il tipo di problemi che esse comportavano anche sul piano dell’inquadramento teorico». Cfr. A. PIZZORUSSO, *La responsabilità del giudice nel quadro del modello italiano di ordinamento giudiziario*, in *Quadrimestre*, 1985, 385 ss. V. anche, tra gli altri, V. MELE, *Crisi delle istituzioni e crisi della giustizia*, in *Mondoperaio*, 1984, n. 5, 31.

Sostanzialmente in linea con quello di Pizzorusso è il giudizio espresso a distanza di non molto tempo da Giancarlo Caselli, all’epoca componente del CSM, in una intervista pubblicata sulla stampa quotidiana: cfr. F. COPPOLA, *Il Csm che giudica i giudici è davvero così corporativo?*, in *la Repubblica*, 5 novembre 1987.

<sup>10</sup> G. SALVI, *L’iniziativa disciplinare: dati e valutazioni*, in *Quest. giust.*, 2010, n. 5, 69 ss.

cattive prassi»<sup>11</sup>. Se si può ammettere che oggi l'operato della Sezione disciplinare del CSM è nel complesso positivo<sup>12</sup>, non si può negare però l'esistenza di un problema riguardo all'affermazione in concreto del principio di responsabilità per i magistrati che sbagliano. Principio che, alla luce dei limiti che incontra la responsabilità civile<sup>13</sup>, potrebbe (e dovrebbe) trovare sul terreno disciplinare una risposta<sup>14</sup>.

I progetti di legge di revisione costituzionale che sono stati presentati nel corso del tempo hanno seguito una duplice direzione. Una è quella dell'abbassamento del numero dei membri togati del CSM: o parificandolo a quello dei laici (sempre eletti dal Parlamento) o dimezzandolo per lasciar posto a una componente scelta dal Presidente della Repubblica (una componente laica che si aggiungerebbe a quella di estrazione parlamentare)<sup>15</sup>. L'altra è quella dell'attribuzione della funzione disciplinare a un organo esterno al Consiglio Superiore: la Corte costituzionale<sup>16</sup> oppure una Corte disciplinare composta in modo da evitare che prevalga il corporativismo<sup>17</sup>. Si tratta di progetti meritevoli di attenzione, ma ai quali non può dirsi in verità sempre estraneo il tentativo del

<sup>11</sup> N. ROSSI, *Il potere disciplinare*, in S. Mazzamuto (a cura di), *Il Consiglio Superiore della Magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2001, 69.

<sup>12</sup> C'è, tuttavia, nel dibattito in corso sulla riforma, una divergenza di opinioni sul funzionamento della giustizia disciplinare. Da un lato, vi è chi esprime una valutazione positiva (cfr., tra gli altri, N. ROSSI, A. SPATARO, *Le ragioni del no*, Laterza, Roma-Bari, 2026, 122); dall'altro, chi lamenta le sue «numerose criticità» (così M. VIETTI, *La riforma costituzionale della magistratura*, in *Quest. giust.*, n. 1-2/2025, 174).

<sup>13</sup> Cfr. AA.VV., *La responsabilità civile dei magistrati*, a cura di G. Ferri e A. Tedoldi, ESI, Napoli, 2019.

<sup>14</sup> Dell'evoluzione del controllo disciplinare come «unica prospettiva reale che possa eventualmente risolvere il problema della responsabilità del giudice» parla A. PIZZORUSSO, *La responsabilità del giudice nel quadro del modello italiano di ordinamento giudiziario*, cit., 392.

<sup>15</sup> Cfr., ad esempio, nel primo senso, la proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato di Forza Italia Antonio Russo, recante «Modifica all'articolo 104 della Costituzione in materia di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura», presentata il 23 marzo 2005 (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, X Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti* n. 5740); nel secondo senso, la proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati socialisti Andò e altri, recante «Modifiche del quarto e del sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione, concernenti l'elezione e la durata in carica del Consiglio superiore della magistratura», presentata il 10 maggio 1989 (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, X Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti* n. 3927).

<sup>16</sup> Cfr., tra le altre, la proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato dell'Italia dei Valori Pisicchio, recante «Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione. Attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di garanzie della magistratura alla Corte costituzionale», presentata il 21 marzo 2007 (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XV Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti* n. 2426), la quale prevede che «Spettano alla Corte disciplinare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura» (art. 3).

<sup>17</sup> Cfr. il disegno di legge costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio Berlusconi e dal Ministro della Giustizia Alfano, recante «Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione», presentato il 7 aprile 2011 (*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVI Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti* n. 4275). Secondo tale disegno (art. 7), la competenza in materia disciplinare spetta alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente (formata da due Sezioni: una per i magistrati giudicanti e una per i magistrati requirenti, ciascuna formata per metà da membri eletti dal Parlamento e per metà, rispettivamente, da tutti i magistrati giudicanti e da tutti i magistrati requirenti).

potere politico di reagire ad azioni giudiziarie considerate ostili.

### **3. Le modifiche riguardanti la Sezione disciplinare del CSM introdotte dalla legge n. 71 del 2022**

Alcuni cambiamenti sono intervenuti di recente sul terreno della legislazione ordinaria.

La legge n. 71 del 2022<sup>18</sup> ha introdotto delle modifiche alla legge n. 195 del 1958.

L'art. 22 dispone che i componenti effettivi della Sezione disciplinare non possano fare parte delle commissioni del CSM per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'art. 2, comma 2, del r.d. lgs. n. 511 del 1946 (c.d. legge sulle guarentigie della magistratura).

La Relazione introduttiva al disegno di legge da cui è scaturita la legge afferma che la modifica ha l'obiettivo di «differenziare i compiti nell'ambito delle pur unitarie attribuzioni del Consiglio per consentire un ordinato e tempestivo svolgimento delle medesime funzioni»<sup>19</sup>.

Tuttavia, se è vero che le commissioni menzionate dall'art. 22 svolgono attività di particolare rilevanza, che implicano un impegno gravoso, è altrettanto vero che ve ne sono anche altre che comportano un impegno pressoché identico per i loro componenti (si pensi, ad esempio, alle commissioni che si occupano dell'organizzazione degli uffici, della magistratura onoraria, ecc.). In ragione di ciò, si è osservato che il raggiungimento dell'obiettivo può bensì essere agevolato, ma non assicurato<sup>20</sup>.

L'art. 23 è intervenuto sulla disciplina della composizione della Sezione disciplinare del CSM, elevando il numero dei componenti supplenti da quattro a cinque, eliminando la previsione secondo cui è il componente eletto dal Parlamento a presiedere la Sezione in sostituzione del Vicepresidente del CSM, inserendo la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti nel caso in cui sia

---

<sup>18</sup> Recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

<sup>19</sup> *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti* n. 2681, 20.

<sup>20</sup> Cfr., in tal senso, M. VIETTI, *I cambiamenti della composizione e della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura*, in G. Ferri (a cura di), *La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 17 giugno 2022, n. 71)*, Giappichelli, Torino, 2023, 177.

impossibile formare il collegio e affidando al CSM la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della Sezione in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato<sup>21</sup>.

Con l'art. 23 il principio di terzietà ha ricevuto da parte del legislatore un'adeguata valorizzazione, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale<sup>22</sup>.

Si è però osservato, alla luce di quanto disposto dall'art. 22, che, finché rimarrà la duplice funzione amministrativa (se pur parziale) e disciplinare in capo ai componenti della Sezione disciplinare del CSM, la normativa non potrà ritenersi capace di garantire pienamente un giudice disciplinare terzo e imparziale<sup>23</sup>.

Si è, inoltre, osservato che la scelta legislativa compiuta con l'art. 22 non risulta neppure idonea a garantire la terzietà e l'imparzialità del consigliere mediante la separazione della funzione disciplinare dalle procedure amministrative riguardanti la vita professionale di magistrati con addebiti disciplinari. Infatti, i componenti effettivi della Sezione disciplinare, pur se esclusi dalle Commissioni indicate dalla norma, continuano a far parte del *plenum*, concorrendo con il proprio voto alle deliberazioni finali<sup>24</sup>.

#### **4. L'Alta Corte disciplinare: i punti critici**

Nella Relazione introduttiva al succitato disegno di legge n. 1917, è scritto che l'autonomia strutturale della Sezione disciplinare del CSM è stata rafforzata «con le recenti innovazioni apportate dalla legge n. 71 del 2022», introducendo un rigido sistema di incompatibilità tra

---

<sup>21</sup> Cfr. M. VIETTI, *I cambiamenti della composizione e della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura*, cit., 178.

<sup>22</sup> Le doglianze in oggetto «censurano la possibilità che la Sezione disciplinare» del CSM «sia chiamata – come è avvenuto nel caso di specie – a pronunciarsi per due volte sulla medesima res iudicanda, con un collegio giudicante pressoché identico, in caso di annullamento con rinvio per nuovo esame di una precedente decisione, da parte delle Sezioni unite della Cassazione. Al riguardo appare evidente che le disposizioni denunciate non assicurano affatto quel “minimo” di tutela, costituito dalla necessaria applicazione di tutti quegli strumenti processuali indispensabili a garantire il diritto fondamentale dell'incolpato ad un giudizio equo ed imparziale, ferme naturalmente restando l'indefettibilità e la continuità del potere disciplinare attribuito, per dettato costituzionale», al CSM (sentenza costituzionale n. 262 del 2003, punto 3 del Considerato in diritto).

<sup>23</sup> Cfr. M. VIETTI, *I cambiamenti della composizione e della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura*, cit., 180.

<sup>24</sup> Cfr. ancora M. VIETTI, *I cambiamenti della composizione e della struttura del Consiglio Superiore della Magistratura*, cit., 177. Secondo l'Autore, i principi di imparzialità e terzietà sembrano subire un *vulnus* anche dalla mancata estensione ai componenti supplenti dalle incompatibilità previste dall'art. 22 (178).

l'appartenenza a detta Sezione e l'inserimento in alcune commissioni consiliari. L'istituzione «dell'Alta Corte disciplinare, dunque, viene a costituire l'esito di uno sviluppo naturale»<sup>25</sup>.

Sulla formulazione dell'art. 4 del testo della riforma, che ha ad oggetto l'Alta Corte, si sono appuntate le critiche dei commentatori, che riguardano diversi aspetti<sup>26</sup>.

Uno è quello della composizione. L'Alta Corte è formata da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione<sup>27</sup>, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte fra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie «e che svolgano o abbiano svolto *funzioni di legittimità*». La Relazione parla di coerenza col principio, «confermato dalla [...] riforma», secondo cui la magistratura costituisce «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»<sup>28</sup>. Tuttavia, se l'esigenza da soddisfare è quella dell'imparzialità del giudice, v'è da chiedersi se la disciplina della composizione sia adeguata, perché la prevalenza dei togati sui laici comporta – come già si è detto<sup>29</sup> – il rischio di una giustizia “domestica”. Si è inoltre osservato – questa è la seconda critica – che nella Corte sono presenti sia i magistrati giudicanti sia i magistrati requirenti, e ciò non è coerente con l'impianto della riforma, che è costruito per separare nettamente gli uni dagli altri. Infine – questa è la terza critica –, si è rilevato, per quanto riguarda la componente togata, che non sarebbe ragionevole l'esclusione dei magistrati di merito. Infatti, il giudizio disciplinare «coinvolge non solo questioni di diritto, ma

<sup>25</sup> *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XIX Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti n. 1917, cit., 4.*

In senso critico sulla denominazione del nuovo giudice disciplinare, cfr. M. PATRONO, *La Giustizia tra due Costituzioni*, in *Quest. giust.*, n. 1-2/2025, 161; G. VERDE, *Tre dialoghi sulla riforma della giustizia*, ESI, Napoli, 2025, 40.

<sup>26</sup> Cfr. AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, EDUCatt, Milano, 2025.

<sup>27</sup> Le limitate finalità del presente lavoro non consentono di approfondire qui tale aspetto. Tuttavia, pare opportuno rilevare che il legislatore ordinario, cui è demandata la disciplina dell'elezione, dovrebbe adottare una soluzione che eviti che la maggioranza di governo possa scegliere i “suoi giudici”, prescindendo dal confronto con la minoranza.

<sup>28</sup> Che – sottolinea la Relazione – «resta quindi un valore portante». Cfr. *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XIX Legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti n. 1917, cit., 4.*

<sup>29</sup> V. *supra*, § 2.

anche, ordinariamente, questioni di fatto e di prova che appartengono alla fisiologia delle funzioni del magistrato di merito», il quale potrebbe dare «un importante contributo al nuovo organo»<sup>30</sup>.

Un altro aspetto è quello dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari dell'Alta Corte. Mentre attualmente le sentenze della Sezione disciplinare del CSM sono impugnabili – com'è noto – dinanzi alla Corte di Cassazione, le sentenze dell'Alta Corte emesse «in prima istanza» sono impugnabili, «anche per motivi di merito, *soltanto* dinanzi alla stessa Alta Corte» («che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata»). Una formulazione che suscita dubbi interpretativi<sup>31</sup> e che, qualora fosse intesa nel senso che non è ammesso il ricorso per Cassazione per motivi di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., creerebbe un trattamento differenziato per i magistrati ordinari. Non giustificabile, secondo alcuni, e disposto quindi in «violazione del principio di eguaglianza»<sup>32</sup>, che è uno dei caratteri fondamentali dello Stato di diritto<sup>33</sup>.

Un altro aspetto riguarda il rinvio alla legge. È, infatti, ad essa che viene demandato il compito di determinare «gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni», di indicare «la composizione dei collegi», di stabilire «le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte» e di assicurare «che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». Vi sarà, quindi, per il legislatore, uno spazio di intervento per l'attuazione della riforma: uno spazio da molti considerato eccessivo.

## 5. (Segue) una minaccia per l'indipendenza della magistratura?

L'Alta Corte disciplinare può rappresentare una minaccia per l'indipendenza della magistratura?

---

<sup>30</sup> Così G. L. GATTA, *Separazione delle carriere e riforma costituzionale della magistratura: 20 domande per un confronto e un dibattito aperto*, in *Sistema penale* n. 2/2025, 182. In senso critico v. anche, tra gli altri, N. ROSSI, *Csm separati e formati per sorteggio. Una riforma per scompaginare il governo autonomo*, in *Quest. giust.*, n. 1-2/2025, 27.

<sup>31</sup> Cfr. AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, cit., *passim*. V. anche R. ORLANDI, *Intervista*, in V.A. Poso, *Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria*, in *Giustizia insieme*, 21 dicembre 2025.

<sup>32</sup> Cfr. R. SANLORENZO, *L'Alta Corte disciplinare secondo il progetto di riforma costituzionale*, in *Quest. giust.*, n. 1-2/2025, 51.

<sup>33</sup> E. GROSSO, *Intervista ad Avvenire*, 7 dicembre 2025, ha parlato di «clamoroso *vulnus* allo Stato di diritto, [...] passibile di condanna all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo».

Due sono gli aspetti da esaminare: quello dell'indipendenza interna e quello dell'indipendenza esterna.

Con riferimento al primo aspetto, si è osservato che i magistrati di Cassazione «eserciteranno il più delicato dei poteri di controllo interni alla magistratura nei confronti degli altri magistrati, ritrovandosi di fatto in una posizione gerarchicamente sovraordinata. I giudici di Cassazione avranno, cioè, non solo l'ultima parola sulla causa, ma altresì il potere di sanzionare disciplinarmente i colleghi che su quella causa si sono espressi nei gradi di giudizio precedenti. È chiaro che l'autonomia di giudizio dei giudici di primo e di secondo grado ne risentirà gravemente, risultando fortissima la spinta ad adeguarsi agli orientamenti della Cassazione»<sup>34</sup>.

Giova ricordare che il rischio di una giustizia disciplinare repressiva, che tende a omologare gli appartenenti al gruppo, era insito nell'organizzazione interna del potere giudiziario degli anni Cinquanta del secolo scorso, che consentiva a un gruppo ristretto, in sintonia con la maggioranza governativa, di esercitare il dominio sull'intera magistratura. Il meccanismo di progressione nella carriera e la disciplina della composizione e del sistema elettorale del CSM permettevano, infatti, ai magistrati di grado più elevato di controllare il corpo giudiziario<sup>35</sup>. Il potere disciplinare rappresentava uno strumento di chiusura di un sistema "a piramide" – di cui la Cassazione era non solo, come giudice di legittimità, il "vertice funzionale", ma anche, sia pure indirettamente, il "vertice organizzativo", grazie al peso dei suoi esponenti nell'organo di "autogoverno" –, consentendo di reprimere ogni comportamento deviante rispetto al modello di giudice delineato dai magistrati delle funzioni superiori, che avrebbero avuto l'ultima parola nel caso di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare. L'avvio del lento processo di trasformazione dell'assetto interno della magistratura – con l'"abbattimento" della carriera, la "democratizzazione" del sistema di elezione del CSM<sup>36</sup> e il cambiamento della composizione della Sezione disciplinare a vantaggio dei magistrati di Tribunale e di Appello<sup>37</sup> – ha ridotto sensibilmente il rischio di un uso "autoritario" del potere disciplinare.

---

<sup>34</sup> F. PALLANTE, *Toghe più deboli e gerarchizzate*, in *il manifesto*, 4 novembre 2025. Preoccupazioni al riguardo sono state espresse, in precedenza, da M. GUGLIELMI, *I giudici nella crisi delle democrazie europee: antefatti e rischi del "nuovo fronte" italiano*, in *Quest. giust.*, n. 1-2/2025, 64 e da N. ROSSI, *Il sorteggio per i due Csm e per l'Alta Corte disciplinare. Così rinascono corporazione e gerarchia*, *ivi*, 114.

<sup>35</sup> Cfr., tra gli altri, E. BRUTI LIBERATI, *La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni novanta*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. III, *L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, tomo 2, *Istituzioni, politiche, culture*, Einaudi, Torino, 1997, 162 ss.

<sup>36</sup> Cfr. G. FERRI, *Magistratura e potere politico*, *cit.*, 21 ss. e 59 ss.

<sup>37</sup> La l. n. 195 del 1958 assegnava ai magistrati di Cassazione la metà dei componenti della Sezione (5 su 10).

Se è quindi storicamente vero che la “piramide” giudiziaria ha limitato l’autonomia della “bassa magistratura”, è vero anche che la struttura piramidale si reggeva non soltanto su una composizione del CSM, e dunque anche della Sezione disciplinare, che sovrarappresentava i magistrati di Cassazione, ma su una serie di fattori che non sono più presenti nella realtà odierna<sup>38</sup>: uno di questi, forse il più importante, è la carriera selettiva, che l’eliminazione del termine «promozioni» dall’art. 105 Cost. – sostituito dalla riforma con «valutazioni di professionalità» – impedisce di ripristinare. Se si può convenire che è inopportuna l’esclusione dei magistrati di merito dall’Alta Corte (o, per meglio dire, di quelli che non hanno mai esercitato funzioni di legittimità); se si può intravedere nella disciplina della composizione dell’Alta Corte l’impronta di una concezione verticistica che lo stesso schieramento politico che ha promosso la riforma costituzionale aveva manifestato in passato con l’approvazione della riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005<sup>39</sup>, è però eccessivo, a mio giudizio, sostenere che l’esclusione dall’Alta Corte dei magistrati che non hanno mai esercitato funzioni di legittimità innescherà di per sé un processo di gerarchizzazione all’interno della magistratura lesivo dell’indipendenza interna<sup>40</sup>.

Con riferimento al secondo aspetto, cioè all’indipendenza esterna, alcuni hanno osservato che la previsione dell’Alta Corte disciplinare è uno dei tasselli di quel disegno che mira allo smembramento del CSM, ossia alla frantumazione dell’organo che la Costituzione pone a garanzia di tale indipendenza, rendendone perciò più debole la difesa. Ai due Consigli Superiori spettano però le stesse funzioni amministrative assegnate dalla Costituzione al CSM. La loro composizione, con la prevalenza dei togati sui laici, assicura l’indipendenza esterna. Lo stesso dicasi per l’Alta Corte. L’indebolimento dell’indipendenza esterna, più che dalla “tripartizione” del CSM, può derivare dal sorteggio. O forse, meglio, si può dire che, visti nel loro insieme, la “tripartizione” del CSM e il sorteggio trasmettono la sensazione di un’operazione del legislatore che mira a ridimensionare un “contropotere” e a indebolire la magistratura come soggetto politico-istituzionale<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Dove episodi di conformismo giurisprudenziale, invero, non sono del tutto inesistenti, e non mi pare siano imputabili a difetti ordinamentali.

<sup>39</sup> Cfr. G. FERRI, *Magistratura e potere politico*, cit., 396 ss.

<sup>40</sup> Cfr. G. FERRI, *Stato di diritto e riforma costituzionale della magistratura*, in *Quest. giust.* online, 11 dicembre 2025.

<sup>41</sup> Cfr. G. FERRI, *Stato di diritto e riforma costituzionale della magistratura*, cit., 10.

## **6. L'Alta Corte disciplinare e la riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione: un messaggio contro la magistratura**

La disciplina dell'Alta Corte disciplinare rappresenta un punto di osservazione privilegiato per cogliere il significato della riforma.

Conviene, però, fare un passo indietro e soffermarsi sulla legislazione in materia che è stata prodotta nel primo quarto del secolo.

In essa si riscontrano alcune disposizioni che sembrano scritte non per risolvere dei problemi reali, ma per inviare dei messaggi.

Tre esempi.

La legge n. 44 del 2002 ha modificato il sistema di elezione dei membri togati del CSM, abolendo il voto di lista e, quindi, togliendo visibilità elettorale alle correnti della magistratura. Alcuni hanno parlato di «eterogenesi dei fini» perché le correnti hanno continuato a condurre il gioco elettorale, mantenendo o rafforzando il proprio potere. Ma la palese incongruenza tra il mezzo impiegato (un sistema elettorale senza liste con collegi nazionali) e il fine ipotizzato (la riduzione del potere delle correnti) esclude logicamente che il fine perseguito fosse quello di ridurre il potere delle correnti, e fa pensare che il legislatore volesse invece delegittimarle<sup>42</sup>. Una "scomunica" giustificata dal fatto che da benemerite associazioni ideali e culturali le correnti sono diventate essenzialmente macchine di potere, e ancor più, forse, dal loro modo di agire nella sfera pubblica, che è stato percepito come ostile alla maggioranza governativa. In definitiva, un atto di valore simbolico, che non incide sulla realtà concreta, ma esprime un messaggio di disapprovazione.

La legge n. 150 del 2005 e il d. lgs. n. 109 del 2006 hanno introdotto degli illeciti disciplinari, in qualche caso incostituzionali, che, specie con riferimento all'attività politica dei magistrati, prefigurando ipotesi pressoché impossibili, non sono stati evidentemente concepiti per risolvere un problema reale, ma molto probabilmente per mandare dei segnali alla magistratura. L'accusa che si

---

<sup>42</sup> Cfr. G. FERRI, *Associazionismo giudiziario e Consiglio Superiore della Magistratura: il problema del sistema elettorale*, in *Lo Stato*, 2021, n. 16, 303 s.

legge tra le righe è che i magistrati hanno fatto politica, e ciò merita una riprovazione<sup>43</sup>. Dopo avere “esondata”, la magistratura deve “rientrare negli argini”.

La legge n. 71 del 2022, che ha riformato l’ordinamento giudiziario, contiene una parte, il capo III, dedicata all’eleggibilità e all’assunzione di incarichi di governo dei magistrati. Le incongruenze e le illogicità in essa riscontrabili, che potrebbero interpretarsi come errori del legislatore, esprimono in realtà un messaggio: i magistrati, che dovrebbero essere per la funzione pubblica che svolgono lontani dalla politica, hanno invece fatto politica, ed ora ci vuole una netta separazione tra politica e magistratura (poco importa che sia stata la politica a “chiamare” i magistrati, offrendo loro la candidatura alle elezioni, proponendo incarichi ministeriali e così via; e poco importa che il fenomeno della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali sia da parecchi anni un fenomeno residuale)<sup>44</sup>.

Come già si è detto, la previsione dell’Alta Corte dovrebbe evitare che la giustizia disciplinare venga amministrata in modo “domestico”<sup>45</sup>. Ma la disciplina della composizione dell’Alta Corte è adeguata a questo scopo? Lo sarebbe se non attribuisse ai togati la maggioranza. Invece, la componente togata è ampiamente maggioritaria, avendo nove posti su quindici. Non è neppure idonea a garantire l’imparzialità dell’Alta Corte sotto il profilo dell’immagine (che è un aspetto sul quale molto si è insistito a proposito della separazione delle carriere, perché il giudice non solo deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale, e perciò deve essere nettamente distanziato dal Pubblico ministero). Può arguirsi, allora, che il senso dell’intervento del legislatore sta essenzialmente in un messaggio di condanna del modo con il quale la giustizia disciplinare è amministrata o, forse, meglio, in un’accusa contro le correnti della magistratura che si sono impadronite della Sezione disciplinare del CSM, offrendo protezione ai loro iscritti in una “logica di scambio” (poco importa che una giustizia disciplinare eccessivamente tollerante appartenga più al passato che al presente, perché ciò che serve è un nemico da combattere; e la magistratura è stata probabilmente individuata come il nemico più comodo per il danno d’immagine derivante dallo scandalo del 2019 e per l’insoddisfazione diffusa per il funzionamento della giustizia).

---

<sup>43</sup> Cfr. G. FERRI, *La responsabilità disciplinare dei magistrati per illeciti extrafunzionali*, in ID., *La magistratura in Italia*, 2<sup>a</sup> edizione, Giappichelli, Torino, 2021, 146 ss.

<sup>44</sup> Cfr. G. FERRI, *Il passaggio dei magistrati alla politica dopo la legge n. 71 del 2022: andata senza ritorno*, in *Lo Stato*, 2023, n. 21, 87 ss.

<sup>45</sup> V. *supra*, § 2.

Si potrà obiettare che il sorteggio scompagina il sistema correntizio. Ma poiché sorteggiare significa affidarsi al caso, è possibile che alla Corte disciplinare arrivino i magistrati delle correnti, e magari anche magistrati tutti appartenenti alla medesima corrente. Vero è che il sorteggio può far sentire di meno il legame associativo all'interno della Corte. Tuttavia, esso non può cancellare le esperienze di vita dei sorteggiati. Il sorteggio non può in ogni caso eliminare gli interessi occulti che possono pregiudicare l'imparzialità della giustizia disciplinare, che è il vero bene da tutelare. È evidente allora che l'introduzione del sorteggio è la denuncia di un problema (la degenerazione delle correnti), non la sua soluzione. È il messaggio.

Viene poi da chiedersi: non c'è un qualcosa di troppo nella previsione di un'Alta Corte disciplinare dopo avere stabilito che i componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e del Consiglio Superiore della Magistratura requirente sono scelti con il sorteggio? Questo eccesso non fa riflettere? Non è proprio nell'eccesso che si vede l'impronta del messaggio che si vuole trasmettere per via legislativa?

Di fronte a un testo normativo che presenta delle palesi incongruenze e delle incognite per i "vuoti"<sup>46</sup> che andranno riempiti dal legislatore in sede di attuazione, ho pensato che avesse ragione chi ha parlato di una riforma che vuole creare scompiglio.

Ma poi, riflettendo ulteriormente, sono giunto alla conclusione che il contenuto della riforma è un elemento accessorio. Quella che potrebbe apparire come modesta qualità tecnica del testo va letta probabilmente in un'altra maniera: come il sintomo della marginalità del contenuto.

Che cos'è che conta? È il messaggio: un *messaggio di disapprovazione nei confronti della magistratura*, sulla quale ricadrebbero tutte (o quasi tutte) le responsabilità per il malfunzionamento della giustizia.

Pensando ai numerosi dibattiti sulla riforma e ai tanti contributi degli esperti, mi verrebbe da dire che "ci siamo cascati tutti", prendendo sul serio un testo che "non va preso sul serio" perché è formulato in modo da non poter raggiungere gli obiettivi che si prefigge (o che alcuni gli attribuiscono):

1) limitare il potere della magistratura requirente, creando un rapporto più equilibrato tra PM e giudice a beneficio dei diritti individuali e, specialmente, del diritto di difesa. Ma, creando un corpo

---

<sup>46</sup> Cfr., tra gli altri, R. ROMBOLI, *La Costituzione ha voluto un referendum oppositivo, non confermativo*, in *Giustizia insieme*, 16 gennaio 2026, 13, secondo cui la legge di revisione costituzionale appare come una "scatola vuota".

separato, non si corre il rischio di rafforzare la magistratura requirente?<sup>47</sup>. Non si corre il rischio di accentuare il ruolo di “accusatore” del magistrato requirente, con possibili ripercussioni negative sulle garanzie degli indagati e degli imputati?<sup>48</sup>. E non si rafforza la posizione costituzionale del PM, come alcuni sostengono, mettendo sullo stesso piano nel rinnovato art. 104, comma 1, i magistrati giudicanti e quelli requirenti?<sup>49</sup>;

2) escludere le correnti dai Consigli Superiori. Ma il sorteggio non garantisce questo risultato. Affidandosi al caso, le correnti potrebbero ripresentarsi: nella stessa forma o in una forma diversa e più insidiosa (cioè come aggregazioni non trasparenti su basi territoriali, amicali, relazionali, ecc.);

3) creare una giustizia disciplinare imparziale, anche dal punto di vista esteriore, affinché i cittadini recuperino la fiducia nei confronti della magistratura. Ma come possono recuperare la fiducia se l’organo disciplinare è sostanzialmente composto come in passato, essendo riservata ai togati un’ampia maggioranza?;

4) dividere radicalmente, per evitare commistioni che si ripercuoterebbero negativamente sull’amministrazione della giustizia, i magistrati giudicanti e quelli requirenti. Tuttavia, gli uni e gli altri appartengono sempre, almeno formalmente, ad un unico ordine giudiziario; accedono alla magistratura per concorso in base all’art. 106, comma 1, Cost., che resta invariato, non essendo dunque imposta, ma semplicemente facoltizzata, la scelta di due concorsi separati; si trovano fianco a fianco nell’Alta Corte disciplinare (nell’ambito della componente togata, infatti, sei sono magistrati giudicanti e tre requirenti).

Quanto alla parte mancante della disciplina dell’Alta Corte, non è anch’essa indice sintomatico della marginalità del contenuto della riforma?

La centralità sta nel messaggio, di chiaro stampo accusatorio: contro lo strapotere del PM (che – sono parole del Ministro della Giustizia – «nel sistema attuale è già un superpoliziotto», e, «godendo delle stesse garanzie del giudice», esercita «un potere immenso senza alcuna reale responsabilità», perché «non solo dirige le indagini ma addirittura le crea») e contro gli eccessi dei

<sup>47</sup> Cfr., tra gli interventi sulla stampa quotidiana, L. VIOLANTE, *Così i pm avranno molto più potere*, in *Corriere della Sera*, 4 novembre 2025.

<sup>48</sup> Cfr., tra gli articoli pubblicati sui quotidiani, C. CASTELLI, *La riforma del Csm rischia di rallentare i processi penali*, in *Domani*, 8 novembre 2025.

<sup>49</sup> Nel senso che la previsione del «doppio Csm» elevi la posizione istituzionale dei «magistrati dell’accusa» ponendoli allo stesso livello dei giudici cfr., criticamente, E. AMODIO, *Ma io dico: con un Csm riservato ai requirenti la parità resta una chimera*, in *Il Dubbio*, 10 maggio 2024, secondo cui «risulta disatteso l’insegnamento dei padri costituenti che, mediante il disposto dell’articolo 107 comma 4 della Costituzione, hanno attribuito al pubblico ministero garanzie diverse e comunque di rango inferiore a quelle dei giudici».

magistrati requirenti (che – ha lamentato il Ministro – hanno prodotto danni gravissimi alle persone ingiustamente indagate e alle casse dello Stato, anche per l’abuso di strumenti investigativi costosissimi)<sup>50</sup>; contro il CSM, che – ha affermato il Ministro – «si è molto modificato nella sua dinamica» e «si è permesso di dare dei giudizi di merito politico» sui «disegni di legge» del Governo, «oltre anche su tante altre cose, che non sono di sua competenza»<sup>51</sup>; contro la Sezione disciplinare del CSM perché – sono ancora dichiarazioni del Ministro – le sanzioni disciplinari «sono quasi inesistenti... Gravi inadempimenti, omissioni, ritardi e negligenze rimangono ignorati o impuniti»<sup>52</sup>; contro le correnti della magistratura che – parole testuali del Ministro – si sono trasformate in strumenti di potere e che, «interferendo con la vita politica», hanno «sottoposto la democrazia italiana, e quindi la politica, ad una sovranità limitata»<sup>53</sup>.

Il “precedente” della legge costituzionale n. 2 del 1999 sul giusto processo, modificativa dell’art. 111 Cost., non ci dice qualcosa? Se può essere vista come una legge che segna un passo in avanti sotto il profilo delle garanzie processuali, la sua tecnica redazionale, con una serie di disposizioni minuziose che appaiono più d’impronta codicistica che di rango costituzionale, non fa pensare anche ad un’accusa della politica contro la magistratura? Ad un messaggio di disapprovazione per una serie di comportamenti che la magistratura ha tenuto in passato e, in particolare, durante il periodo di «Mani pulite»<sup>54</sup>?

Il “precedente” della “messa in stato d’accusa” della magistratura da parte del Senato con l’approvazione di una mozione votata il 5 dicembre 2001 dalla stessa maggioranza governativa di oggi non ci dice qualcosa?

Adesso assistiamo alla “messa in stato d’accusa” della magistratura da parte del Governo e del Parlamento per arrivare al giudizio del popolo, da cui la maggioranza attende la “sentenza di condanna”.

<sup>50</sup> Cfr. la «Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia» (*Atti parlamentari, Senato della Repubblica*, XIX Legislatura, *Resoconto stenografico* della 265<sup>a</sup> seduta dell’Assemblea del 22 gennaio 2025, 16).

<sup>51</sup> V. l’intervento del Ministro Nordio al convegno «Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia», svoltosi a Roma nella Sala della Regina di Montecitorio il 19 gennaio 2026. La registrazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.radioradicale.it/scheda/779342/giustizia-giusta-riformare-e-modernizzare-litalia?i=5004184>.

<sup>52</sup> Sono parole contenute nel libro di C. NORDIO, *Una nuova giustizia*, Guerini e Associati, Milano, 2025. Ne dà conto P. FROSINA, *Destra sbugiardata: dal Csm più sanzioni che nel resto dell’Ue*, in *Il Fatto Quotidiano*, 13 gennaio 2026.

<sup>53</sup> V. ancora l’intervento del Ministro Nordio al convegno «Giustizia giusta – Riformare e modernizzare l’Italia», cit.

<sup>54</sup> Cfr. G. FERRI, *La legge costituzionale n. 2/1999 sull’inserimento dei principi del giusto processo nella Costituzione (tra garanzia dei diritti e vincoli alla magistratura)*, in ID., *La magistratura in Italia*, cit., 277 ss., spec. 294 ss.

Non è di per sé sufficiente una “condanna” emessa dal popolo sovrano per mutare gli equilibri tra i poteri dello Stato? Ad ammettere che non sia sufficiente, può negarsi un effetto politico che possa preludere a futuri cambiamenti nei rapporti tra i poteri?

Infine, quanto detto sopra non trova conferma nel modo con il quale è stato gestito il procedimento di revisione costituzionale? L’indisponibilità a recepire emendamenti può dirci forse che era il contenuto in sé a rilevare prima di tutto? Che la priorità era la qualità del testo? O dimostra che il testo è stato concepito come lo strumento per tenere unita la maggioranza e, soprattutto, per arrivare alla pronuncia popolare? Come un messaggio in chiave plebiscitaria?

La gestione del procedimento, se non è in violazione formale dell’art. 138 Cost., non può dirsi in armonia con il suo spirito; e non mi pare si sposi con l’idea, che dovrebbe essere generalmente condivisa, secondo cui la Costituzione è la “casa di tutti”<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Cfr. G.M. FLICK, *Intervista a la Repubblica*, 21 dicembre 2025.